



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 29/11/2018 N° 442

OGGETTO: PALIO DEL 16 AGOSTO 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBIL CONTRADA DEL NICCHIO.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventinove del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 17:30.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	X	
CORSI ANDREA	X	
MICHELOTTI FRANCESCO	X	
APPOLLONI FRANCESCA	X	
PUGLIESE SARA	X	
SPORTELLI MASSIMO	X	
BIONDI SANTI CLIO	X	
TIRELLI ALBERTO		X
BUZZICHELLI SILVIA	X	
FAZZI LUCIANO	X	

Totale presenti: 9

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 16 agosto 2018 – Procedimento a carico della Nobil Contrada del Nicchio.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 127, prot. n. 82736, del 18 ottobre 2018, l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dai Decreti del Sindaco n. 3 del 5 luglio 2018 e n. 10 del 20 agosto 2018, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Nobil Contrada del Nicchio in data 18 ottobre 2018;
- la Nobil Contrada del Nicchio ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 27 ottobre 2018, prot. n. 85224

Considerato che la Nobil Contrada del Nicchio (d'ora in poi Nicchio) ha presentato una memoria suddivisa in sei punti nei quali sostiene:

- nel primo punto si evidenzia, oltre a riprendere i concetti espressi dall'AD nella sua ordinanza n. 126 del 18 agosto c.a., che tra i propri contradaioi e quelli della Nobil Contrada del Bruco (d'ora in avanti Bruco) “non si è verificata alcuna problematica”;
- nel secondo punto, ribadendo il “sentimento di amicizia e vicinanza” tra le due Contrade, il Nicchio pone in risalto la violazione, nella proposta di sanzione, nel richiamare l'art. 101 in quanto sproporzionato a configurare un momento che, al contrario, “può essere letto solamente in termini positivi”;
- nel terzo punto il Nicchio fa riferimento all'allegata dichiarazione del Rettore del Bruco, nella quale si ribadisce che “non si è verificata alcuna problematica, bensì ... una significativa ed apprezzabile collaborazione sia tra contradaioi che tra dirigenti”;
- nel quarto punto il Nicchio focalizza l'attenzione sulla memoria inoltrata dalla Contrada di Valdimontone (d'ora in avanti Valdimontone) la cui disamina viene con decisione definita “contraria al vero” e contestata;
- nel quinto punto il Nicchio contesta la posizione del Deputato della Festa, indicato dal Valdimontone ed in tal ruolo designato dalla delibera della GC n. 287 del 16 luglio c.a.. In particolare il Nicchio segnala:
 - i) che il suddetto Deputato è stato l'unico tra i tre a ritenere che “l'evento in esame avrebbe rallentato l'uscita da Piazza delle Contrade”;
 - ii) che la dichiarazione del Deputato non debba “essere presa in considerazione, in quanto palesemente inattendibile”;
 - iii) che l'episodio “è durato ... una manciata di secondi ... in maniera assolutamente pacifica”
- nel sesto punto il Nicchio, nel sostenere l'infondatezza e l'illegittimità della proposta, riassume le fasi oggetto della propria memoria:
 - i) le due Contrade interessate “hanno adottato un atteggiamento estremamente responsabile” perché “nulla di rilevante era successo”;
 - ii) mentre il Valdimontone ha evidenziato che i propri contradaioi non “avrebbero seguito il loro cavallo”, trascurando che gli stessi, così nella memoria del Nicchio “si sono limitati ad attendere come sempre il proprio Priore, che stava sopraggiungendo, per poi defluire”. Inoltre il Nicchio tende a sottolineare che i contradaioi delle Contrade raggruppandosi attorno al rispettivo Priore rispondono “anche ad esigenze di sicurezza che non potrebbero essere garantite se i contradaioi uscissero da Piazza senza il loro punto di riferimento”;

iii) la proposta di sanzione è “palesamente discriminatoria” perché è rivolta solo al Nicchio i cui contradaioli “per consolidata consuetudine nonché per venire incontro alle esigenze delle altre Contrade, sono soliti ritrovarsi verso l’ultimo palco di San Martino”. Il Nicchio precisa che questa “collocazione impone necessariamente un maggior tempo” affinché si componi il raggruppamento attorno al proprio Priore;

iv) i valori e le tradizioni, richiamati in varie occasioni dall’AD, si riscontrano nell’episodio di proposta sanzionatoria, perché “hanno consentito un deflusso responsabile e ... il mantenimento e rafforzamento di rapporti di alleanza profondi e significativi”;

v) dall’esame del filmato, il Nicchio sostiene che “non emerge alcun comportamento illecito, né alcun ostacolo al regolare deflusso da Piazza”, trattandosi di “fatti assolutamente insignificanti”.

Precisato che:

- Il compito dell’AD è vincolato da quanto stabilisce l’art. 92 del Regolamento del Palio; la sua azione si deve basare esclusivamente sui documenti prodotti ed elaborati dai Deputati della Festa e nient’altro;

- questo organo amministrativo ha la sola competenza di esaminare le memorie difensive, di trarre le proprie autonome conclusioni e di decidere se le proposte sanzionatorie avanzate dall’AD siano meritevoli di essere accolte alla luce di “eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere”, come recita il co. 3 dell’art. 92, senza avere il potere di svolgere autonome indagini e avendo l’obbligo di consultare solo gli atti ufficiali che formano il presente procedimento sanzionatorio;

Premesso ciò, questo organo amministrativo è giunto alle seguenti determinazioni:

1) in merito alla proposta di sanzione avanzata dall’AD, nel comminare una censura, per avere i propri contradaioli ostacolato in parte il regolare deflusso dalla Piazza, di accoglierla in quanto le deduzioni del Nicchio consistono sostanzialmente in una valutazione diversa ed alternativa da quella che appare negli atti ufficiali; ciò non è consentito;

2) nella visione del filmato la ricostruzione fornita dal Nicchio non convince, poiché si nota con perfezione che, dopo aver fatto defluire il cavallo e popolo della Contrada della Pantera, di fatto i contradaioli del Nicchio hanno bloccato verso lo steccato di Piazza il deflusso di quelli della Nobile Contrada del Bruco (d’ora in avanti Bruco) e solo con l’arrivo dei Vigili Urbani la situazione è tornata nella normalità;

3) i contradaioli del Nicchio, scesi immediatamente in pista al termine della corsa, non hanno dato la sensazione di attendere il proprio Priore nei pressi del palco, bensì quello di dirigersi compatti verso Fonte Gaia;

4) viene quindi a non risultare veritiera la versione del Nicchio, in quanto non risulta che tra i due schieramenti, del Nicchio e del Bruco, non si sia “verificata alcuna problematica”; al contrario, risulta perfettamente ricostruita la fase in questione da parte dell’AD, il quale non solo ha rilevato che, nei confronti di precedenti atti sanzionatori riferiti al Palio di luglio 2018, “non si sono creati consistenti intralci al deflusso”, ma altresì saputo evidenziare che “una volta superato il leggero alterco non si sono verificate situazioni che potessero pregiudicare l’ordine pubblico”;

5) se è meritevole di attenzione il passaggio della memoria del Nicchio, in cui si fa esplicito riferimento al luogo di raduno dei propri contradaioli, in attesa dell’arrivo del Priore, è altrettante meritevole segnalare che, essendo il palco “l’ultimo di San Martino”, “per venire incontro alle esigenze delle altre Contrade” non appare legittimo che gli stessi contradaioli scendano immediatamente in pista, anziché attendere l’arrivo del proprio Priore sullo stesso palco. Nella discesa in pista si creano situazioni, come nel caso in esame, di difficoltà nel regolare deflusso delle Contrade, che, uscendo da Piazza, passano sotto il suddetto palco. Opportuno sarebbe, appunto, restare sul palco in attesa dell’arrivo del proprio Priore;

6) per concludere, la velata polemica del Nicchio nei confronti del Deputato, indicato dal Valdimontone, e facente parte dell'intera Deputazione delle Festa, merita opportuno esame. La delibera della Giunta Comunale, sopra richiamata, costituisce un'assoluta novità amministrativa e tesa a rendere più credibile la Relazione degli stessi; relazione che, come noto, costituisce l'unico documento dal quale l'AD attinge, motivandole, eventuali sanzioni per infrazioni alle norme regolamentari. Ebbene la lettura discordante di singoli episodi non può che fornire allo stesso AD materiale "diverso" su cui basare la propria ed indipendente analisi; spetta solo a lui valutare se ci si trovi in presenza di esposizioni inattendibili;

Concludendo:

- visti gli art. 97 e 98 del Regolamento del Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d. lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;
- 2) di sanzionare con **una (1) censura** la Nobil Contrada del Nicchio ai sensi dell'art. 97 punto a) in quanto ritenuta responsabile in base all'art. 101 co. 2 del comportamento dei propri contradaioli per aver ostacolato il regolare deflusso dalla Piazza e provocato un leggero alterco con i contradaioli della Nobil Contrada del Bruco;
- 2) di notificare la presente deliberazione alla Contrada del Valdimontone ai sensi dell'98 co. 5 del Regolamento del Palio
- 3) di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi
